

## **Il rapporto tra la donazione indiretta e la comunione dei beni.**

di TIZIANA DI PALMA

La pronuncia in esame costituisce l'approdo di una vicenda alquanto intricata, scaturita dalla pretesa della sig.ra G.P.S. di vedersi riconosciuto il diritto di comproprietà su di un bene immobile, intestato al coniuge separato sig. A.F. e acquistato con denaro proveniente dai di lui genitori A.B. e G.M.S., assumendo che il detto cespite andasse incluso nella comunione coniugale.

Il giudice di merito, sia in primo grado che in appello, accoglieva la tesi dell'attrice, dichiarandola proprietaria del bene *de quo* per la quota del 50%, affermando che, onde escludere validamente un bene dalla comunione legale, non fosse sufficiente una qualsiasi dichiarazione ma una specifica manifestazione di volontà da parte del coniuge rinunciante, da formulare obbligatoriamente nell'atto di acquisto del bene.

Il gravame di legittimità si fondava, dunque, sull'assunta falsa applicazione, da parte del giudice di merito, dell'art. 179 c.c., risultando retamente applicabile al caso di specie, il primo comma della predetta disposizione, che prevede l'ipotesi di quei beni personali sottratti al regime della comunione tra cui «i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non ne sia specificata l'attribuzione alla comunione», in luogo del secondo comma che, invece, disciplina l'eventualità dell'acquisto di un bene (immobile o mobile registrato) cui partecipi il coniuge in comunione, dichiarando di rinunciare ad ogni diritto sul bene.

La Suprema Corte, orbene, con il suo *decisum*, ha contribuito a chiarire il concetto per il quale un atto di liberalità, rilevante ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c., può realizzarsi con diverse modalità, al di là delle articolazioni tipiche, in quanto può concretizzarsi il risultato proprio del contratto di donazione con atti diversi e, quindi, anche in via indiretta.

Di talché, la Corte di legittimità è pervenuta a sancire, con riferimento al caso anzidetto, che «nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del denaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il denaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del denaro impiegato per il suo acquisto. Ne

consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179 lett. b) c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità».

In forza di tale assunto, ripreso dalla precedente pronuncia della I Sezione civile della Suprema Corte del 14 dicembre 2000, n. 15778, si conferisce rilievo a quegli atti che, pur in assenza delle forme tipiche *ex lege* previste ai sensi dell'art. 782 c.c., realizzano il risultato proprio della liberalità.

La Corte di legittimità, invero, non ha fatto altro che accogliere e confermare un orientamento che ormai può dirsi prevalente, avendo conferito rilievo a quegli atti tra loro eterogenei, accomunati dalla caratteristica di realizzare un arricchimento in favore di un beneficiario e un contestuale impoverimento del dante causa.

In mancanza di una tipizzazione della fattispecie delle cd. donazioni indirette o liberalità non donative, l'elaborazione dottrinale e, poi, giurisprudenziale ha tentato di colmare tale *vulnus*, manifestando, dapprima, una qualche perplessità, individuando nelle liberalità cd. indirette esclusivamente un percorso per aggirare la stringente normativa per la donazione oppure evidenziando difficoltà nell'accertamento che un acquisto da parte di uno dei coniugi sia avvenuto a titolo di donazione "indiretta".

Gli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali, indi, hanno condotto all'attuale tendenza «a considerare unitariamente tutti i casi che producono in capo ad un soggetto l'acquisto di un bene senza che egli sborsi il denaro necessario», dando rilievo al «collegamento eziologico e funzionale» tra la messa a disposizione del denaro e il successivo acquisto dell'immobile o, più genericamente, del bene, affermando altresì la necessità di individuare l'arricchimento del beneficiario in relazione alla volontà del beneficiante» (v. L. GATT, *Le liberalità*, II, Torino, 2005, p. 209).

Ne discende che anche una vendita stipulata dallo stesso beneficiario vada considerata come mero strumento formale da leggersi alla luce del più ampio procedimento di arricchimento del destinatario, rientrandovi, quindi, anche l'acquisto effettuato dal figlio con denaro fornito in precedenza dai genitori.

Lo stesso percorso dottrinale e giurisprudenziale sembra aver informato altresì l'ordinamento tedesco il quale, in assenza di un regime *ad hoc* per le donazioni indirette (*mittelbare Grundstücksschenkung*), ha limitato il riconoscimento degli effetti della donazione indiretta esclusivamente alle ipotesi di contratto a favore di terzo per poi estenderli, altresì, ai cd. “*rapporti triangolari*”, comprendendovi «tutte le altre ipotesi nelle quali l'oggetto di cui si arricchisce il donatario non coincide con quello di cui si impoverisce il donante”, poiché “la fattispecie dell'arricchimento non richiede infatti che l'oggetto concreto dell'attribuzione si trovi già nel patrimonio del donante ovvero che debba sussistere identità tra ciò di cui si spoglia o tra la perdita che subisce il beneficiante e ciò che entra nel patrimonio del beneficiario» (v. L. GATT, *Le liberalità*, II, cit. p. 214).

Sulla scorta di tali presupposti, con le donazioni indirette si realizzano liberalità o elargizioni in assenza di un contratto di donazione ma mediante altro negozio giuridico avente causa diversa dalla *causa donandi*, producendo comunque lo stesso risultato, derivandone che donazione diretta e donazione indiretta conducono al medesimo risultato, consistente, dunque, nell'arricchimento del beneficiario con il contestuale depauperamento del disponente mosso da spirito di liberalità.

L'ordinanza in commento, costituendo la risultanza dei precedenti orientamenti – che si è tentato di delineare – fissa dunque il principio secondo cui anche il bene oggetto di una donazione atipica e/o indiretta è escluso dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c.c. (lett. b), che classifica come personali i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non ne sia specificata l'attribuzione alla comunione.

Altre tesi più risalente sostiene che l'oggetto di liberalità indiretta debba cadere in comunione nello spirito di un *favor communionis*, secondo l'orientamento ispirato alla prevalenza della tutela solidaristica propria della comunione legale, oppure in considerazione di interpretazioni particolarmente restrittive e formalistiche secondo le quali l'art. 179 lett. b) c.c., riferendosi alle sole donazioni, non sarebbe applicabile ad atti differenti anche se posti in essere con spirito di liberalità (cfr. App. Napoli, 19 luglio 1994).

Il precipitato di tale sviluppo che ravvisa l'elemento della liberalità altresì nella donazione indiretta anche in mancanza del negozio tipico, risiede nelle pronunce per le quali «non sussiste un'ontologica incompatibilità della donazione indiretta con la norma dell'art. 179 lett. b) c.c., sicché il bene oggetto di essa non deve necessariamente rientrare nella comunione legale» (cfr. Cass. civ., 8 maggio 1998 n. 4680; Cass. civ., 15 novembre 1997, n. 11327), fino a giungere alla più recente giurisprudenza che ha

confermato che «nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è a essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse» (cfr. Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4682).

In tal modo, la giurisprudenza attuale ha aderito all'interpretazione più ampia del concetto di “donazione” in un’accezione più estesa di “atto di liberalità”, accordando maggiore rilevanza alla volontà del disponente (*animus donandi*) e, dunque, all’inclusione dei beni così pervenuti nella stretta sfera giuridica del beneficiario (*id est* beni personali), in luogo del *favor communionis* che finirebbe per mortificare la libera iniziativa del soggetto disponente di voler beneficiare uno solo dei coniugi, risultando iniquo e contrario alla *ratio* della disciplina della comunione legale ricomprendervi le liberalità a favore di uno soltanto dei coniugi trattandosi di acquisti per i quali nessun apporto è stato chiaramente conferito dall’altro coniuge.